

Bruxelles, 27 agosto 2018
(OR. en)

11698/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0308 (NLE)**

TRANS 348

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 598 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), adottate dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato amministrativo dell'ADN

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 598 final.

All.: COM(2018) 598 final

Bruxelles, 17.8.2018
COM(2018) 598 final

2018/0308 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), adottate dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato amministrativo dell'ADN

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio ha l'obiettivo di stabilire la posizione dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, in riferimento alla prevista conclusione del termine di differimento durante il quale le parti contraenti membri del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato amministrativo dell'ADN possono opporsi alle modifiche proposte per l'edizione 2019.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I suddetti allegati e regolamenti, comunemente noti come gli allegati dell'ADR e i regolamenti allegati all'ADN, disciplinano il trasporto internazionale di merci pericolose rispettivamente su strada e per vie navigabili interne tra i membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), che sono anche parti contraenti dell'ADR e dell'ADN.

Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune europea dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN. L'adeguamento di tali accordi al progresso tecnico e scientifico è pertanto essenziale per consentire lo sviluppo dei trasporti e dei relativi settori industriali nell'ambito della catena economica. Le modifiche sono intese ad allineare l'ADR e l'ADN ai regolamenti tipo dell'ONU, comprendendo nuove definizioni, criteri di classificazione e numeri ONU, prescrizioni in materia di imballaggio/etichettatura, aggiornamento delle norme applicabili e delle disposizioni tecniche nonché correzioni redazionali.

Le disposizioni internazionali relative al trasporto di merci pericolose sono stabilite in seno a varie organizzazioni internazionali quali l'UNECE, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e numerosi organismi specializzati delle Nazioni Unite. Poiché le norme devono essere compatibili tra loro, è stato sviluppato un complesso sistema internazionale per il coordinamento e l'armonizzazione tra le organizzazioni attive in questo ambito. Le disposizioni sono adattate in base a un ciclo biennale.

2.1 L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

Obiettivo dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è disciplinare il trasporto internazionale di merci pericolose su strada tra gli Stati membri dell'UNECE e gli altri Stati che applicano l'ADR (parti contraenti dell'ADR). L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'Unione europea non è parte dell'accordo, sebbene tutti i suoi Stati membri siano parti contraenti dello stesso.

2.2 L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

Obiettivo dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è disciplinare il trasporto internazionale di merci pericolose per vie

navigabili interne tra gli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADN (parti contraenti dell'ADN). L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2008. L'Unione europea non è parte dell'accordo, sebbene dodici dei suoi Stati membri siano parti contraenti dello stesso.

2.3 Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e il comitato amministrativo dell'ADN; decisioni adottate e fasi successive

Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15), il comitato amministrativo dell'ADN e il comitato di sicurezza ADN (WP.15/AC.2) sono gli organi istituiti nell'ambito dell'UNECE al fine di prendere decisioni in merito alle modifiche dell'ADR e dell'ADN. Sono composti dai rappresentanti degli Stati membri dell'UNECE che applicano l'ADR e l'ADN. Ciascuna parte contraente dell'ADR e dell'ADN dispone di un voto.

A norma del capo VII – "Voting" (Votazioni) del mandato e del regolamento interno del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15), solo i partecipanti a pieno diritto dispongono di un voto in seno al WP.15 e le decisioni di tale organo sono adottate principalmente per consenso. Il WP.15 vota per alzata di mano.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, dell'ADN ciascuna parte contraente rappresentata alla sessione del comitato amministrativo dell'ADN dispone di un voto.

Gli emendamenti approvati durante il biennio 2016-2018 comprendono un'ampia serie di adattamenti al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, le norme sulla classificazione delle merci pericolose sono state chiarite in entrambi gli accordi per quanto riguarda i campioni di materiali energetici a fini di prova (sezione 2.1.4.3), la classificazione di articoli come articoli contenenti merci pericolose, n.a.s. (sezione 2.1.5) e la classificazione come sostanze corrosive (sezione 2.2.8). Sono state introdotte varie nuove voci nell'elenco delle merci pericolose, a cominciare dal n. ONU 3535 PRODOTTI SOLIDI TOSSICI, INFIAMMABILI, INORGANICI, N.A.S. fino al n. ONU 3548 ARTICOLI CONTENENTI MERCI PERICOLOSE VARIE N.A.S. Sono state redatte nuove istruzioni d'imballaggio, ad esempio un'istruzione d'imballaggio P911 per pile e batterie difettose (batterie al litio, batterie agli ioni di litio se trasportate individualmente o contenute in apparecchiature). Sono state modificate inoltre le attuali disposizioni relative all'imballaggio di cui al capitolo 3.3, ad esempio è stata modificata la disposizione speciale 392 applicabile al trasporto di sistemi di contenimento di gas combustibile progettati e approvati per essere installati su veicoli a motore contenenti gas al fine di riflettere l'evoluzione delle norme e dei regolamenti pertinenti, compresi il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE¹, e il regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno². Per quanto riguarda le modifiche specifiche alle modalità di trasporto, sono state introdotte nell'ADR nuove norme applicabili ai fissaggi. Per l'ADN sono state introdotte la classificazione di zone per le navi cisterna per le quali è richiesta la protezione dalle esplosioni e la classificazione per categorie di apparecchi, al fine di adeguare i requisiti applicabili a tali navi agli attuali requisiti della direttiva 2014/34/UE³.

¹ GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

² GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1.

³ GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

Nel corso della preparazione di dette modifiche è stata consultata un'ampia rosa di esperti del settore pubblico e privato e durante la loro elaborazione si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:

- presso il sottocomitato di esperti per il trasporto di merci pericolose (SCETDG) in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), in occasione delle seguenti sessioni:
 - (1) 47^a sessione, Ginevra, dal 22 al 26 giugno 2015;
 - (2) 48^a sessione, Ginevra, dal 30 novembre al 9 dicembre 2015;
 - (3) 49^a sessione, Ginevra, dal 27 giugno al 7 luglio 2016;
 - (4) 50^a sessione, Ginevra, dal 28 novembre al 6 dicembre 2016;
- alla riunione congiunta UNECE – OTIF del comitato di esperti RID e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15/AC.1), in occasione delle seguenti sessioni:
 - (1) sessione autunnale del 2016, Ginevra, dal 19 al 23 settembre 2016;
 - (2) sessione primaverile del 2017, Berna, dal 13 al 17 marzo 2017;
 - (3) sessione autunnale del 2017, Ginevra, dal 19 al 29 settembre 2017;
 - (4) sessione primaverile del 2017, Berna, dal 12 al 16 marzo 2018;
- per l'ADR, in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) in occasione delle sessioni:
 - (1) 101^a sessione, Ginevra, dall'8 al 10 novembre 2016;
 - (2) 102^a sessione, Ginevra, dall'8 al 12 maggio 2017;
 - (3) 103^a sessione, Ginevra, dal 6 al 10 novembre 2017;
 - (4) 104^a sessione, Ginevra, dal 15 al 17 maggio 2018;
- per l'ADN, in seno al comitato di sicurezza ADN (WP.15/AC.2) in occasione delle seguenti sessioni:
 - (1) 29^a sessione, Ginevra, dal 22 al 26 agosto 2016;
 - (2) 30^a sessione, Ginevra, dal 23 al 27 gennaio 2017;
 - (3) 31^a sessione, Ginevra, dal 28 al 31 agosto 2017;
 - (4) 32^a sessione, Ginevra, dal 22 al 26 gennaio 2018;
- in seno al comitato amministrativo dell'ADN in occasione delle seguenti sessioni:
 - (1) 20^a sessione, Ginevra, 26 gennaio 2018.

Nel corso di tali riunioni le singole proposte di modifica sono state analizzate ed elaborate dai comitati di esperti. Nella maggior parte dei casi le misure raccomandate sono state approvate all'unanimità. Alcune proposte sono state raccomandate dalla maggioranza degli esperti.

Per l'ADR, il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) ha adottato una decisione relativa a tali proposte in occasione di ciascuna delle summenzionate sessioni. Per l'ADN, il comitato amministrativo ha adottato decisioni sulle modifiche in occasione della 20^a sessione a Ginevra, il 26 gennaio 2018.

In conformità all'articolo 14 dell'ADR, una volta decise dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15), le eventuali proposte di modifica degli allegati dell'ADR si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le diffonde, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.

In conformità all'articolo 20 dell'ADN, una volta decise dal comitato amministrativo dell'ADN le modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le diffonde, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.

Le modifiche adottate dal WP.15, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, sono state trasmesse al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della notifica alle parti contraenti dell'ADR in data 1° luglio 2018 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 dell'ADR, e sono disponibili online⁴.

Le modifiche adottate dal comitato amministrativo dell'ADN, presentate nei documenti che figurano nell'allegato della presente proposta, sono state comunicate dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'ADN in data 1° luglio 2018 per accettazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 dell'ADN, e sono disponibili online⁵.

Fino al 1° ottobre 2018 il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua veste di depositario, può ricevere obiezioni alle modifiche dell'ADR e dell'ADN adottate nelle sessioni di cui al precedente punto 2.3.

A meno che le parti non sollevino un sufficiente numero di obiezioni, si prevede che le modifiche oggetto della presente proposta entrino in vigore e diventino vincolanti al 1° gennaio 2019.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

3.1 Contesto

L'Unione europea non è parte contraente dell'ADR e dell'ADN. La circostanza che l'Unione europea non sia parte di un accordo internazionale non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse [cfr. la sentenza *Germania/Consiglio*, C-399/12 ("OIV"), punto 52, e la giurisprudenza ivi richiamata].

Attualmente le parti contraenti dell'ADR sono cinquanta, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE. Le parti contraenti dell'ADN sono diciassette, tra cui dodici Stati membri dell'UE.

Dal 1° gennaio 1997 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADR al trasporto di merci pericolose su strada nel territorio dell'UE, inizialmente a norma della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁶. Nel 2008 la direttiva 94/55/CE è

⁴ <http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html>.

⁵ http://www.unece.org/trans/main/dgdb/adn/adn_rep.html.

⁶ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

stata sostituita dalla direttiva 2008/68/CE, che segue i principi della precedente. Dal 1° gennaio 2009 l'Unione europea applica le disposizioni dell'ADN al trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne.

L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, stabilisce che "[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato".

Inoltre le suddette modifiche, nella misura in cui diventeranno vincolanti, avranno un'incidenza sull'applicazione della direttiva 2008/68/CE alla luce del suo articolo 8. A norma di detta disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, sezione I.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, "specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN".

3.2 Posizione dell'UE

L'allegato della presente proposta contiene un elenco dettagliato delle modifiche previste, in cui si precisa che possono essere accettate dall'Unione. Le modifiche previste sono ritenute adeguate per un trasporto sicuro di merci pericolose che sia efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto del progresso tecnologico, e possono pertanto essere sostenute. Le modifiche proposte concorrono alla sicurezza del trasporto di merci pericolose puntando a neutralizzare i pericoli intrinseci di tali merci.

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁷.

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁸.

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il WP.15 è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

Il comitato amministrativo dell'ADN è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADR).

Gli atti che il WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno adottato costituiscono atti aventi effetti giuridici. Conformemente alle suddette condizioni, gli atti adottati avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14 dell'ADR e dell'articolo 20 dell'ADN, e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare la direttiva 2008/68/CE. Ciò in quanto l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, relativo ai paesi terzi, dispone che "[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato". Gli atti avranno inoltre un'incidenza sull'applicazione della direttiva 2008/68/CE alla luce del suo articolo 8. A norma di detta disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, sezione I.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, "specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN".

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1 Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2 Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto della decisione riguardano il trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 del TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio deve quindi essere costituita dall'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Per motivi di trasparenza e adeguato riferimento, è pubblicato un riferimento alle decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), adottate dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato amministrativo dell'ADN

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ("ADR") è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne ("ADN") è entrato in vigore il 29 febbraio 2008.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati di tale accordo e, di conseguenza, il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare modifiche degli allegati dell'ADR. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato di sicurezza e il comitato amministrativo possono adottare modifiche dei regolamenti allegati all'ADN.
- (3) Le modifiche adottate durante il biennio 2016-2018 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN in merito al trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN in data 1° luglio 2018.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito a tali modifiche apportate all'ADR e all'ADN, poiché tali atti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose⁹. Tale direttiva stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR e all'ADN. L'articolo 4 di detta direttiva dispone pertanto che "[i]l trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID e dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato." Inoltre, a norma dell'articolo 8 di detta direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, sezione I.1, e l'allegato III, sezione III.1,

⁹ GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.

della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, "specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN".

- (5) L'Unione non è parte contraente dell'ADR e dell'ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse.
- (6) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e lo applicano, e dodici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN e lo applicano.
- (7) Le modifiche adottate di cui sopra riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
- (8) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (9) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, rispettivamente, adottate dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e dal comitato amministrativo dell'ADN, di cui all'allegato della presente decisione, è stabilita in tale allegato.

Le modifiche di minore entità a questa posizione possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN esprimono la posizione dell'Unione agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle decisioni del gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e del comitato di sicurezza ADN è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della loro entrata in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*